

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Art. 4

(Infrastrutture e trasporti, assetto del territorio ed edilizia)

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica e al rilancio economico del territorio di Pontebba e dell'UTI del Canal del Ferro-Val Canale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'UTI del Canal del Ferro-Val Canale per la realizzazione del Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di II livello di Pontebba, nonché per la realizzazione di opere di riqualificazione e arredo urbano connesse o limitrofe alle attrezzature di interscambio afferenti il CIMR, da realizzarsi nello stesso Comune di Pontebba.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

4. Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), la parola << nel >> è sostituita dalle seguenti: << e della viabilità di collegamento a servizio del >>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 4, in relazione alla realizzazione delle opere della viabilità di

collegamento, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 1.350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Filippo Renati un contributo straordinario pari all'80 per cento della spesa ammissibile per i lavori di recupero del fabbricato "ex teatrino" da destinare a centro di aggregazione, rivolto ai residenti nel convitto e alla comunità locale, quale completamento del Campus Renati.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

8. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Santuario di Santa Maria di Barbana un contributo straordinario per lavori di riqualificazione del Santuario.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

13.

(ABROGATO)

(3)

14.

(ABROGATO)

(4)

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

16. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Reana del Roiale per l'acquisto di un immobile da destinare a sezione museale e centro di aggregazione.

(2)

17. La domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

19. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nel rispetto delle norme sui bilanci armonizzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla partita 2012/620/3102/0, a disporre la conversione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). Il contributo di cui al periodo che precede è pagato attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), cui le risorse sono trasferite entro il 31 dicembre 2018.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 104.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

21. All'articolo 5 della legge regionale 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<< 8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato.>>;

b) al comma 9 dopo le parole << importo massimo>> è inserita la parola << annuo>>.

22. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 21, lettera a), si provvede a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In relazione all'intervenuto trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nelle more dell'approvazione del regolamento regionale finalizzato a definire le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle relative risorse, e al fine della celere realizzazione di opere volte a favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica ed economica del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Cervignano del Friuli, Palmanova e Maniago, rispettivamente per 487.972,50 euro, per 550.000 euro e per 1.200.000 euro, da utilizzarsi per la realizzazione o per il completamento dei Centri di interscambio modale regionale (CIMR) individuati dal Piano regionale del trasporto pubblico regionale e locale (PRTPL), anche integrativi alle risorse già stanziare a favore della realizzazione di tali infrastrutture.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Lo studio di fattibilità comprende

altresì l'evidenza della coerenza dell'intervento proposto con le indicazioni del PRTPL. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Alle finalità di cui al comma 23 si provvede per complessivi 2.237.972,50 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Grande un contributo straordinario per l'acquisizione e il completamento dei lavori di recupero dell'ex chiesa di San Michele Arcangelo a Vendoglio, bene vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché per il ripristino e il consolidamento del muro perimetrale, gravemente danneggiato, che ha funzioni di contenimento del terrapieno su cui sorge il fabbricato, al fine di favorire la fruizione dell'immobile come infopoint turistico di livello regionale, posto nell'intersezione dei tracciati della Ciclovia Alpe Adria e dell'Ippovia Valle del Cormor, nonché per finalità culturali, espositive e concertistiche.

26 bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 26, con riguardo ai contributi pluriennali già concessi alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Vendoglio per lavori inerenti gli immobili di cui al comma 26, non trova applicazione l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(1)

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzona un contributo straordinario per i lavori di sistemazione e ampliamento del parcheggio a servizio del centro storico e di consolidamento della relativa cinta muraria.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

32. Al fine di completare il collegamento delle ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la ciclovia Parenzana Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un lotto funzionale dell'itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la ciclovia Parenzana Eurovelo 8".

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario per la messa in sicurezza e ristrutturazione di un immobile pericolante in via San Nicolò.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

37. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 35 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 200.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione delle recinzioni e alla migliore fruibilità delle pertinenze esterne dell'istituto comprensivo bilingue "Pavel Petrii" di San Pietro al Natisone.

40. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di San Pietro al Natisone presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

41. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 39 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 200.000 euro per

l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario di 200.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione della copertura sullo stabile denominato "Monte di Pietà" di proprietà del Comune medesimo.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.

45. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 43 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

47. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture destinate ai giovani, in raccordo con le comunità locali, consentendo il completamento di progetti di investimento già beneficiari di contributi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Pro Loco Blessano di Basiliano un contributo straordinario di 150.000 euro per il completamento dell'intervento di ristrutturazione complessiva della sala ex asilo;

b) alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Codroipo un contributo straordinario di 120.000 euro per manutenzioni urgenti anche su intonaci pericolanti, adeguamento accessibilità edifici alle norme per disabili;

c) all'Associazione Tarcetta di Pulfero un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di recupero del fabbricato sito nella frazione di Tarcetta di Pulfero "ex latteria"

già utilizzato quale centro di aggregazione;

d) alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano un contributo straordinario di 170.000 euro per l'ampliamento dell'edificio destinato a opere parrocchiali in località Chiarandin- Tramonti di Sotto.

48. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture polifunzionali destinate ai giovani e alle fasce deboli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Arci - Territoriale di Udine un contributo straordinario di 150.000 euro per un intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile di via Val d'Aupa 2, a Udine, per l'indifferibile messa in sicurezza e ottenimento dell'agibilità.

49. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 sono presentate al Servizio edilizia scolastica e universitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.

50. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

51. Per le finalità previste dal comma 47, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

52. Per le finalità previste dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

53. Per le finalità previste dal comma 47, lettera c), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

54. Per le finalità previste dal comma 47, lettera d), è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento, per 20.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, e per 150.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

55. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

56. Il Comune di Tricesimo è autorizzato a utilizzare le economie di spesa conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 2 a 9, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e oggetto del decreto n. 5487/TERINF del 16 novembre 2016, per l'acquisto di beni immobili funzionali alla realizzazione di interventi indifferibili di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

57. Per le finalità previste al comma 56 è concesso al Comune di Tricesimo, a integrazione delle economie ottenute, un contributo di 190.000 euro per sostenere gli oneri connessi alla messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

58. Ai fini di cui ai commi 56 e 57 il Comune di Tricesimo presenta apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima del valore degli immobili. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma e concessione dei contributi, fissa le condizioni di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, per 105.000 euro con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, e per 85.000 euro con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

Note:

1 Comma 26 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2018

2 Parole soppresse al comma 16 da art. 5, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 2/2020

4 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 2/2020